

# PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

## MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI NATURA 2000

### Documento C - Misure di conservazione generali e regolamentari

(adozione definitiva D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016)

#### TITOLO I – MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI COMUNI A TUTTI I SITI NATURA 2000

##### Art. 1 - Normativa vigente

1. Ai Siti Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC), o parti di essi, ricadenti all'interno del Parco si applicano le presenti misure di conservazione nonché quelle previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 357/1997 e smi;
2. In particolare, oltre alle misure di cui ai successivi articoli, formano parte integrante del sistema di misure di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE la legge n. 394/1991 e smi e le seguenti norme del Parco:
  - a. D.M. del 03/02/1990;
  - b. D.P.R. del 06/08/1993;
  - c. misure minime di conservazione delle Regioni Marche e Umbria, di cui al successivo art. 2;
  - d. disciplinare per lo svolgimento di attività sportive, attività ricreative a carattere itinerante e di manifestazioni motoristiche, approvato con DCD n. 18 del 12/03/2004 e s.m.i.;
  - e. disciplinare per la salvaguardia e l'uso compatibile delle risorse idriche, approvato con DCS n. 25 del 27/04/2007;
  - f. disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e per le valutazioni di incidenza negli interventi forestali, approvato con D.C.D. n. 35/2012 e smi.
3. Le presenti misure di conservazione saranno integrate nel Regolamento del Parco di cui all'art. 11 della legge n. 394/1991 e smi. Nell'ambito della predisposizione del Regolamento le presenti misure di conservazione potranno essere modificate o integrate, sulla base anche dei risultati e delle valutazioni del monitoraggio sugli habitat e sulle specie e delle indicazioni dello screening del Piano per il Parco.

##### Art. 2 - Misure minime di conservazione delle Regioni Marche e Umbria

1. Ai Siti Natura 2000, o parti di essi, ricadenti nel territorio marchigiano del Parco si applicano, oltre alle misure di cui al precedente art. 1, le misure di conservazione di cui agli allegati 1 (misure minime di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria), 2 (misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale), e 4 (misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento), alla DGR Marche n. 1471 del 27/10/2008 e smi.
2. All'interno del SIC/ZPS "Monti Sibillini (versante umbro)" si applicano, oltre alle misure di cui al precedente art. 1, le misure di conservazione di cui all'allegato 2 (misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS dell'Umbria in attuazione della direttiva n. 2009/147/CE e del DPR n. 357/97 e ss. mm), alla DGR Umbria n. 226 del 23/02/2009 e smi, nonché le misure di conservazione generali e sito-specifiche di cui alla DGR n. 123 del 20/02/2013.

### Art. 3 - Infrastrutture

1. Ai fini della tutela delle specie di uccelli di cui all'allegato I alla direttiva 2009/147/CE:
  - a. la realizzazione di linee elettriche a bassa e media tensione deve obbligatoriamente prevedere il prioritario interrimento dei cavi; qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di procedere in tal senso, devono comunque essere previsti gli interventi di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante cavi tipo elicord e l'eventuale applicazione di piattaforme di sosta e la posa di spirali di segnalazione;
  - b. la sostituzione di linee elettriche a bassa e media tensione deve valutare la possibilità, qualora anche economicamente sostenibile, di interrimento dei cavi; in ogni caso devono essere previsti eventuali delocalizzazioni in aree meno sensibili ovvero interventi di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione mediante cavi possibilmente protetti e l'eventuale applicazione di piattaforme di sosta e la posa di spirali di segnalazione;
  - c. la realizzare di nuove linee elettriche ad alta tensione è vietata, fatti salvi gli eventuali casi in cui, come dimostrato dalla valutazione di incidenza o dalla VIA, non esistano validi percorsi alternativi esternamente al Parco; in tal caso, la loro realizzazione deve prevedere, qualora tecnicamente possibile, il prioritario interrimento dei cavi o comunque la realizzazione di adeguate opere di prevenzione del rischio di collisione e adeguate misure compensative.

### Art. 4 - Attività sportive e turistico-ricreative

1. Le attività sportive e turistico-ricreative nel Parco sono regolamentate dal *disciplinare per attività ricreative a carattere itinerante e di manifestazioni motoristiche*, approvato con DCD n. 18 del 12/03/2004 e s.m.i., dai seguenti commi nonché dalle misure di conservazione regolamentari sito specifiche di cui al titolo III.
2. Il campeggio fisso didattico-educativo, secondo le vigenti norme regionali, è consentito nelle sole aree preventivamente approvate dal Parco.
3. Il campeggio itinerante, con soste nella medesima area non superiori alle quarantotto ore consecutive, può essere svolto nel rispetto della normativa vigente e, all'interno dei siti Natura 2000, solo per finalità didattico-educative nelle aree di cui al precedente comma 4 2. Fatte salve eventuali ulteriori disposizioni del Parco, il campeggio fisso e itinerante è comunque vietato nella zona A del piano per il Parco e nelle aree di cui all'articolo 11 comma 1 delle presenti misure. E' fatto salvo il pernottamento con tende o altre modalità effettuato per finalità di soccorso o sorveglianza.
4. Nei Siti Natura 2000 il Parco individua, d'intesa con le Regioni, i Comuni e le Unioni Montane dei Comuni, siti in cui consentire il bivacco con o senza tenda per una sola notte, preferibilmente in prossimità di strutture (quali casali e rifugi) e fonti, prevedendo adeguate prescrizioni.
5. Coerentemente con le finalità di conservazione del Parco e le misure di salvaguardia di cui alla L. n. 394/1991, e fatti salvi gli artt. 9 e 11 (comma 4) del presente atto, le attività e discipline alpinistiche e speleologiche possono essere svolte senza compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat; a tal fine, in particolare, non è consentito:
  - a. modificare le rocce e gli habitat e utilizzare mezzi invasivi, come il trapano a scoppio o a batteria;
  - b. asportare vegetazione o campioni di rocce o minerali o fossili;
  - c. eseguire interventi o apporre segnaletiche di qualsiasi genere, ivi comprese indicazioni con l'uso di vernici, nonché la realizzazione o il miglioramenti di appigli e appoggi con l'uso di martello o resine;

- d. sostituire o integrare gli ancoraggi di protezione o di sosta con "chiodi" che per la loro installazione richiedono la foratura della roccia (come Spit Roc, Fix, Resinati, Multimonti, ecc.);
  - e. posizionare strutture fisse di qualsiasi genere, ivi comprese catene, cavi d'acciaio, insegne e targhe;
  - f. abbandonare rifiuti e attrezzature di qualsiasi genere, ivi comprese corde fisse;
  - g. introdursi in ambienti ipogei inesplorati o non raggiunti da strade o sentieri o comunque non abitualmente frequentati da visitatori.
6. Deroghe al precedente comma 5 (con esclusione del punto f) possono essere concesse, per situazioni di effettiva necessità, nell'ambito di progetti del Parco o per attività conoscitive, di monitoraggio o ricerca o per interventi, incluse le attività di esercitazione da parte del CNSAS, preventivamente autorizzati dal Parco.
7. L'accesso e la circolazione con biciclette (ivi incluse quelle a pedalata assistita) o qualsiasi altro mezzo con ruote non a motore è consentito esclusivamente lungo i percorsi rappresentati nella "Carta dei Percorsi" ufficiale del Parco pubblicata sul sito [www.sibillini.net](http://www.sibillini.net), nonché lungo le strade e i sentieri riportati nella carta I.G.M. in scala 1:25.000.

Non è comunque consentito l'accesso con gli stessi mezzi lungo i seguenti percorsi e in tutti gli altri percorsi all'interno delle stesse aree così come cartografate dal Parco:

- a. cresta del M. Rotondo: 279 (dal Fargno alla strada di Pian di Pao);
- b. area del M. Bove: E8 (con eccezione della strada secondaria dal Cornaccione al Cristo delle Nevi e del tratto da Frontignano alle intersezioni con le carrarecce per Calcara), sentieri non numerati in zona A;
- c. creste M. Bove Sud-P.zzo Berro-Forc.la Angagnola-M. Priora-II Pizzo: zona A, sentiero non numerato cresta M. Priora-II Pizzo, sentiero Prato Porfidia-II Pizzo;
- d. creste dal M. Porche al M. Sibilla: E10 (con eccezione della strada della Sibilla), sentiero di cresta non numerato;
- e. area del M. Argentella, M. Vettore e del Lago di Pilato: E15 (da Forca di Presta a incrocio con sentiero 132), 151 (dal Lago di Pilato al sentiero 152), 153, 552 (da Forca Viola al percorso E17), 554, 558, tutti i sentieri non numerati in zona A, sentiero non numerato del M. Torrione fino a sentiero 132.

Deve essere in ogni caso mantenuta, soprattutto in discesa una andatura moderata e rispettosa dei sentieri, della fauna e degli escursionisti; in particolare è obbligatorio il trasporto a mano del mezzo sulle creste di P.zzo Tre Vescovi (sentieri 273 e 274), lungo il sentiero non numerato da Passo Cattivo a Cima di Vallinfante e lungo il tratto in zona A del sentiero non numerato dalla Strada della Sibilla al sentiero 222 (Capo Tenna).

Ai sensi e agli effetti del presente comma per "accesso" si intende l'entrata con il mezzo in una determinata area, anche se condotto a mano (non in sella) o in spalla.

8. Ferma restando la procedura di autorizzazione prevista nel disciplinare di cui al comma 1, nella zona A del piano per il Parco lo svolgimento di eventi sportivi o manifestazioni organizzate di ogni genere senza l'uso di mezzi a motore devono prioritariamente svolgersi lungo le strade, fatti salvi limitati tratti di sentiero nelle aree meno sensibili e purché sia adottato ogni accorgimento per prevenire il rischio di disturbo alla fauna.
9. Nella zona A del piano per il Parco, nonché nelle altre aree sensibili nei confronti di specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147 CE individuate dal Parco con apposito atto del Direttore, non è consentito il sorvolo a quota inferiore a 1.500 ft AGL da parte di aeromobili di qualsiasi tipo, anche non a motore, ivi compresi deltaplano, aliante e parapendio e oggetti volanti privi di persone a bordo, quali droni e aeromodelli telecomandati. Il Parco può autorizzare il sorvolo da parte di droni per attività di interesse per le finalità del Parco o di pubblico interesse nonché il sorvolo da parte di alianti nell'ambito di eventi sportivi, individuando aree, altezze e periodi (preferibilmente agosto e settembre) compatibili con le finalità di conservazione e comunque non inferiori a 500 ft AGL. Il Parco può altresì

autorizzare dei passaggi Est-Ovest (fino a un massimo di 2) per parapendio e deltaplano o altre modalità di volo anche per alianti su richiesta dell'Aero Club d'Italia evitando comunque le aree più sensibili per specie faunistiche di interesse comunitario. Sono fatti salvi il divieto di sorvolo con aeromobili a motore per l'intero territorio del Parco e le relative deroghe, di cui alla L. n. 394/1991 e s.m.i. e al disciplinare di cui all'art. 1, c. 2, lettera d, nonché le specifiche norme di cui all'art. 9, c. 2, art. 10 c. 6, art. 11, c. 4 e c. 5, e art. 12 c. 1.

#### Art. 5 – Altre azioni di conservazione e incentivazione

1. Nei casi in cui vengano evidenziate situazioni di rischio nei confronti degli habitat o delle specie di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, o comunque di interesse conservazionistico per il Parco, nonché ai fini della realizzazione di interventi gestionali o di conservazione, il Direttore può disporre specifiche misure urgenti e temporanee di conservazione. Tali misure, della durata massima di 24 mesi, possono essere rese permanenti secondo le procedure previste dalla vigenti norme.
2. Le azioni e le misure da promuovere prioritariamente ai fini della tutela e della valorizzazione dei siti Natura 2000 del Parco comprendono:
  - a. azioni favorite e da promuovere e incentivare, di cui alla DGR Marche n. 1471 del 27/10/2008;
  - b. azioni di conservazione da promuovere e/o da incentivare di cui all'allegato B) alla DGR Umbria n. 1775 del 18/10/2006;
  - c. misure di incentivazione di cui all'art. 7 della L. n. 394/1991 e s.m.i.;
  - d. indirizzi e strategie contenuti nel Piano per il Parco;
  - e. interventi prioritari indicati al titolo II del presente atto per ogni sito.
  - f. misure di conservazione sito specifiche non regolamentari di cui al documento B.

## TITOLO II – MISURE DI CONSERVAZIONE OBBLIGATORIE PER SISTEMA DI HABITAT

#### Art. 6 – Sistema degli habitat erbacei e arbustivi ripariali

1. Non sono consentiti interventi di modifica e alterazione, anche temporanea, degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua perenni e temporanei, comprese le relative fasce di vegetazione ripariale; sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture, nonché ad alvei e corpi idrici, causati da eventi meteorologici eccezionali, nonché finalizzati al recupero e al mantenimento degli habitat.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono sottoposti al preventivo nulla osta del Parco e devono comunque risultare compatibili con la conservazione degli habitat, delle specie floristiche e faunistiche e delle funzioni degli ecosistemi; eventuali interventi eseguiti in regime di indifferibilità e urgenza tali da causare sostanziali alterazioni degli habitat devono prevedere, successivamente alla loro realizzazione, un progetto di recupero o compensazione sottoposto alla approvazione del Parco.
3. Gli interventi di recupero ambientale devono interessare prioritariamente i seguenti habitat:
  - a. 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*;
  - b. 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e Callitriche-Batrachion;
  - c. 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile.

## Art. 7 – Sistema delle praterie e degli arbusteti

1. Le attività di pascolo tradizionali sono favorite e incentivate, secondo pratiche sostenibili e adeguati carichi di bestiame e nel rispetto delle presenti misure di conservazione, nelle praterie incluse nei seguenti habitat:
  - a. 6210\* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (\*stupenda fioritura di orchidee);
  - b. 6110\* *Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi (+)*;
  - c. 6220\* *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea (+)*;
  - d. 6230\* *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)*.
2. Fatti salvi i periodi di pascolo stabiliti dagli Enti territorialmente competenti sul rischio idrogeologico, nella Rete Natura 2000 il pascolo oltre 1200 m slm, per le aziende zootecniche con sede dell'allevamento - secondo codice aziendale - fuori dai Comuni del Parco, è consentito solo dal 1 giugno, fatto salvo il comma 4 del presente articolo e l'art. 11, comma 5 del presente atto. L'Ente Parco promuove accordi con gli allevatori e le associazioni di categoria per definire modalità di pascolo sostenibili nell'ambito delle misure di conservazione e delle linee guida approvate; tali accordi dovranno fare riferimento alle eventuali misure di finanziamento messe a disposizione dai rispettivi PSR regionali.
3. Fatti salvi gli eventuali pareri più restrittivi degli Enti competenti sul rischio idrogeologico, deroghe ai periodi di cui al precedente comma possono essere richieste al Parco almeno 45 giorni prima dell'avvio del pascolo. La richiesta può riguardare un periodo massimo di cinque anni e deve indicare, per ogni particella catastale, i periodi di pascolo e il carico di bestiame. Il Parco può pronunciarsi mediante diniego o prescrizioni entro 30 giorni dall'acquisizione della richiesta; in caso di assenza di risposta entro tale termine la richiesta di deroga è automaticamente accolta.
4. Il pascolo ovicaprino è comunque vietato nelle zona A di "riserva integrale" oltre i 1800 m slm, fatti salvi il pascolo effettuato dal 1 luglio al 31 ottobre\_dagli utenti di usi civici, le attività di pascolo nell'ambito dei contratti di affitto stipulati entro la data del 15/06/2016, di pascolo controllato svolte in attuazione di progetti, anche sperimentali, di conservazione degli habitat approvati dal Parco nonché le eventuali deroghe previste nel piano di pascolamento di cui al comma 7 del presente articolo. Deroghe alla presente misura sono concesse altresì secondo la procedura di cui al precedente comma, per modalità di pascolo turnato, salvo eventuali prescrizioni o dinieghi che possono interessare solo le aree dei SIC IT5330004 Monte Bove e IT5340014 Monte Vettore e Valle del lago di Pilato ed eventuali altre aree sensibili individuate dal Parco in relazione alle specie e habitat di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147CE.
5. Gli utenti o i proprietari di pascoli negli habitat di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti al mantenimento degli stessi habitat di prateria secondaria anche mediante interventi di manutenzione ordinaria che possono prevedere lo sfalcio dei nuovi ricacci di specie legnose o del brachipodio o di altre specie erbacee invasive; è comunque vietata la trasemina - se non con germoplasma raccolto in situ - e la concimazione delle praterie naturali e semi-naturali fatta salva la concimazione, previa autorizzazione del Parco, nei parti da sfalcio o falciabili, ovvero dell'Alleanza *Cynosurion cristati*.
6. Interventi di recupero dei pascoli, anche tramite decespugliamento e sfalcio, devono interessare prioritariamente gli habitat di cui al precedente comma 1 in cui la copertura di specie arbustive, o di brachipodio o altre specie erbacee invasive supera il 40% della superficie e essere dimensionati rispetto alle effettive esigenze di pascolo; per superfici superiori a 20 ha tali interventi possono essere autorizzati solo nell'ambito del piano di pascolamento di cui al successivo comma 7. I relativi progetti, sottoposti al preventivo nulla osta del Parco, devono prevedere, in particolare il mantenimento:

- a. alla evoluzione naturale di aree con intensa copertura arborea;
  - b. delle fasce di "mantello" ed ecotonali di transizione tra il bosco e le praterie;
  - c. delle specie legnose di interesse conservazionistico;
  - d. di individui arbustivi e arborei sparsi nei pascoli, con priorità per quelli di maggiori dimensioni.
7. Alle aziende dotate di piano di pascolamento, redatto secondo le Linee guida di cui al punto 1 del documento D delle presenti misure di conservazione e approvato dal Parco, sono prioritariamente riconosciuti eventuali incentivi con particolare riferimento agli interventi di recupero dei pascoli, alla prevenzione dei danni da fauna e dei rischi sanitari e al recupero e manutenzione delle fonti; i Piani di pascolamento possono prevedere deroghe alle presenti misure di conservazione qualora vengano attuate modalità di allevamento sostenibili con particolare riferimento alla turnazione e al carico di bestiame, alla conduzione dei cani e all'uso di mezzi motorizzati.

#### Art. 8 – Sistema degli habitat forestali

1. I Piani e gli interventi forestali all'interno del Parco sono sottoposti alle procedure di cui al *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e per le valutazioni di incidenza negli interventi forestali*, approvato con D.C.D. n. 35/2012 e smi.
2. I soggetti pubblici, ivi comprese le Comunanze agrarie, proprietari di boschi sono comunque tenuti alla realizzazione di piani forestali secondo le *Linee guida per la redazione del piano di gestione forestale* di cui al documento D delle presenti misure di conservazione.
3. Ai suddetti piani e interventi si applicano inoltre le misure di conservazione di cui al presente articolo, oltre alle norme forestali regionali.
4. Negli interventi forestali gli alberi lasciati a invecchiamento indefinito ai sensi delle norme forestali regionali devono essere esattamente individuati mediante coordinate gps, e marcati in maniera duratura.
5. Nei siti della Rete Natura 2000 è vietato qualsiasi intervento selvicolturale o comunque sottoposto alla valutazione, con concessione di deroga o meno, da parte dell'Ente Parco:
  - a. nelle fasce di larghezza di 10 metri (per ogni lato) adiacenti ai corsi d'acqua della rete idrografica principale e secondaria di cui alla tavola b2 (inquadramento strutturale) del Piano per il Parco. L'Ente Parco, nel territorio marchigiano, applica come riferimento, qualora autorizzi l'intervento, le indicazioni selvicolturali di cui al capitolo 5, lettera b) delle "Linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua" (Delibera Amministrativa dell'Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche n. 100/2014;
  - b. in un raggio di 10 metri da fontanili nonché dalle sorgenti di cui al quadro conoscitivo (sistema ambientale - idrogeologia) del Piano per il Parco, fatti comunque salvi gli interventi realizzativi e di manutenzione ordinaria o straordinaria presentati ed autorizzati agli enti gestori delle sorgenti e captazioni ad uso idropotabile o di abbeveraggio del bestiame al pascolo;
  - c. nei margini ecotonali (margini boschi-pascoli e margini boschi-campi) per una profondità di 5 m, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria dell'attività agricola aziendale. L'Ente Parco può valutare positivamente solo gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, di prevenzione del dissesto idrogeologico, di incolumità, salute e sicurezza pubblica o privata;
  - d. sui versanti aventi pendenza media superiore a 60 gradi, fatti salvi eventuali usi civici e diritti di godimento dei frutti pendenti stabiliti dal Codice civile, sempre se compatibili con le finalità di conservazione dell'habitat e nella misura strettamente necessaria agli utenti degli stessi usi civici e delle esigenze di riscaldamento dei proprietari pubblici, privati o degli aventi diritto;
  - e. Fino a 1000 m di altitudine: dal 1 aprile al 31 luglio; da 1000 m a 1200 m di altitudine: dal 15 aprile al 15 agosto; oltre 1200 m di altitudine: dal 1 maggio al 15 agosto. L'Ente gestore può

concedere deroghe al periodo di divieto delle attività selvicolturali qualora si accerti d'ufficio o si faccia accertare da un libero professionista competente in materia, che il bosco oggetto di istanza di taglio non ospiti le specie faunistiche di interesse comunitario. L'Ente gestore si riserva inoltre la possibilità di modificare detti periodi qualora sopravvenissero particolari esigenze bio-ecologiche, di tutela della biodiversità complessiva dell'ecosistema coinvolto, di dissesto idrogeologico, di prevenzione degli incendi boschivi o di incolumità, salute e sicurezza pubblica e privata.

6. Negli interventi selvicolturali ricadenti nei siti della rete Natura 2000 è comunque vietato il taglio:
  - a. degli individui appartenenti alle seguenti specie: agrifoglio (*Ilex aquifolium*), bosso (*Buxus sempervirens*), tiglio (*Tilia platyphyllos*), sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), tasso (*Taxus baccata*), carpino bianco (*Carpinus betulus*). In relazione alla locale abbondanza, nella composizione del soprassuolo, del tiglio, del frassino maggiore e del carpino bianco, l'Ente Parco, per esigenze legate alla rinnovazione di queste specie di norma non longeve, può concedere deroghe alla presente disposizione;
  - b. di alberi d'alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un minimo, qualora presenti, di 5-6 individui ad ha, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi per cui si può diminuire il numero di soggetti morti o deperienti da rilasciare.
  - c. degli individui plurisecolari (cioè con diametro superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla definizione di albero secolare della LR Marche 6/2005);
  - d. degli arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi e quelli in cui gli arbusti intralcino l'incendio e rendano pericolosa l'esecuzione degli interventi autorizzati e l'esbosco del legname.
7. La carbonizzazione in bosco è consentita solo nei boschi cedui nei siti già a tal fine utilizzati o nell'ambito di progetti approvati dal Parco. La carbonizzazione è comunque vietata nell'habitat 9180.
8. Nelle aree boscate è vietato il pascolo fatto salvo durante il transito e per attività di riparo spontaneo degli animali. Negli habitat forestali di interesse comunitario è vietato altresì l'allevamento in recinto di animali domestici o selvatici, fatti salvi gli allevamenti già esistenti e i progetti di gestione e conservazione faunistica del Parco.
9. Fatti salvi eventuali interventi per la sicurezza pubblica indifferibili e urgenti disposti dai Comuni competenti, deroghe al presente articolo possono essere approvate dal Parco, comunque nel rispetto degli obiettivi generali di conservazione e tenendo conto degli usi e consuetudini locali:
  - a. per interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e al ripristino di danni a strutture e infrastrutture causati da eventi meteorologici eccezionali;
  - b. per motivi di sicurezza pubblica;
  - c. per interventi approvati dal Parco finalizzati alla conservazione di specie o al recupero e miglioramento ambientale di habitat;
  - d. per la prevenzione e lotta degli incendi boschivi, in coerenza con il Piano Antincendio boschivo del Parco;
  - e. per interventi fitosanitari previsti dalle Autorità competenti;
  - f. qualora motivatamente previste, sulla base di approfondite valutazioni specialistiche, in progetti o piani approvati dal Parco.

### TITOLO III – MISURE DI CONSERVAZIONE REGOLAMENTARI SITO SPECIFICHE

#### Art. 9 – SIC IT5330004 Monte Bove

1. Le attività alpinistiche ed escursionistiche sono regolamentate ai sensi del D.D. n. 542/2009 e del D.D. n. 384/2014.

2. Fatto salvo il divieto di sorvolo con aeromobili a motore per l'intero territorio del Parco, e le relative deroghe, di cui alla L. n. 394/1991 e smi e al disciplinare di cui all'art. 1, c. 2, lettera d, è vietato il sorvolo a quota inferiore a 1.500 ft AGL da parte di velivoli e aeromobili di qualsiasi tipo, anche non a motore, ivi compresi deltaplano, aliante e parapendio e oggetti volanti privi di persone a bordo, quali droni e aeromodelli telecomandati. Nella zona A del Piano per il parco la quota minima di sorvolo è pari a 3.000 ft AGL. Il Parco può autorizzare il sorvolo da parte di droni per attività di interesse per le finalità del Parco o di pubblico interesse nonché promuovere progetti sperimentali in collaborazione con l'Aero Club d'Italia.
3. Fatti salvi i divieti di campeggio e le deroghe di cui all'art. 4 (commi 2 e 3) nella zona A del Piano per il Parco non è consentito il bivacco di cui allo stesso art. 4, comma 4.

#### Art. 10 – SIC IT5340014 Monte Vettore e Valle del lago di Pilato

1. L'accesso, esclusivamente pedonale, alla Valle del Lago di Pilato in assenza di neve è consentito solo attraverso i sentieri esistenti; è in ogni caso vietato tagliare lungo i ghiaioni.
2. Il ghiaione che costeggia il lato orientale del Lago di Pilato può essere attraversato solo lungo il sentiero con minore pendenza (è pertanto vietato tagliare il ghiaione lungo altre tracce aventi pendenza maggiore).
3. E' vietato l'avvicinamento al lago oltre la linea di massimo livello riconoscibile in zona ed eventualmente delimitato da apposita tabellazione, fatta salva la possibilità di raggiungere gli specchi d'acqua in corrispondenza di eventuali siti individuati dal Parco ed appositamente delimitati.
4. E' vietato condurre all'abbeveraggio gli animali domestici nel lago.
5. Fatti salvi i divieti di campeggio e le deroghe di cui all'art. 4 (commi 2 e 3) del presente atto il bivacco di cui allo stesso art. 4, comma 4 nella zona A del Piano per il Parco è consentito solo all'interno del rifugio Zilioli e della grotta posta ai piedi del Pizzo del Diavolo.
6. Nella zona A del Piano per il Parco il sorvolo con deltaplano o parapendio è consentito esclusivamente e occasionalmente in base alle condizioni del tempo, nell'area di Pratopulito e del M. Vettoreto, a sud del Rifugio Zilioli ed entro il limite individuato ad est dalla linea che congiunge lo stesso Rifugio con la fonte delle Cacere. Eventuali altre prescrizioni dettate da esigenze di conservazione potranno essere all'occorrenza concordate con le scuole di volo locali.

#### Art. 11 - SIC/ZPS IT5210071 Monti Sibillini (versante umbro)

1. Nell'area dei piani di Castelluccio, comprendenti il Piano Grande, il Piano Perduto, il Piano Piccolo e la Valle della Dogana, sono vietati il campeggio, ivi compresa la permanenza notturna dei camper, cioè da un'ora dopo il tramonto fino a un'ora prima dell'alba, nonché l'accampamento, anche diurno, con presenza di tende, gazebo o simili, o con occupazione di suolo con strutture, quali tende e verande, annesse ai camper.
2. E' fatta salva l'individuazione, in accordo con il Parco, di apposite aree limitate per la sosta temporanea dei camper e altri veicoli, senza comunque l'occupazione di suolo con tavoli, tende o verande. Eventuali aree definitive di limitata estensione destinate alle attività di campeggio possono essere individuate nell'ambito della pianificazione per la fruizione sostenibile del bacino di Castelluccio.



3. Il sorvolo nella zona A del Piano per il Parco è consentito esclusivamente mediante deltaplano e parapendio e, relativamente agli alianti, solo nell'ambito delle attività autorizzate ai sensi dell'art. 4, comma 9 del presente atto; il sorvolo con gli stessi mezzi lungo la linea di cresta (confine con la ZPS IT5330029 "dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore") è comunque consentito esclusivamente ad una altezza superiore a 700 ft AGL. Eventuali altre prescrizioni dettate da esigenze di conservazione potranno essere all'occorrenza concordate con le scuole di volo locali.
4. L'attività di arrampicata nell'area di Colle delle Cupaie è disciplinata dalla disposizione di cui al D.D. n. 238 del 07/05/2013. Nella stessa area dal 1 febbraio al 30 giugno è vietato il sorvolo a quote inferiori a 1.500 ft AGL da parte di velivoli e aeromobili di qualsiasi tipo, anche non a motore, ivi compresi deltaplano, aliante e parapendio e oggetti volanti privi di persone a bordo, quali droni e aeromodelli telecomandati. Il Parco può autorizzare il sorvolo da parte di droni per attività di interesse per le finalità del Parco o di pubblico interesse, nonché l'individuazione di un sito di decollo per deltaplano e parapendio compatibilmente con le esigenze di conservazione.
5. Il pascolo nelle aree circostanti il fosso dei Mergani e il Laghetto della Dogana è consentito solo dal 15 giugno; il Parco provvede alla esatta delimitazione cartografica di tali aree.
6. Oltre alle misure di conservazione di cui al presente documento, si applicano le misure di conservazione generali e sito-specifiche di cui alla DGR Umbria n. 123 del 20/02/2013, qualora più restrittive.

#### Art. 12 - SIC IT5330006 Faggete del San Lorenzo

1. Il sorvolo nella zona A del Piano per il Parco è consentito esclusivamente mediante deltaplano e parapendio ovvero, nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 4 comma 9 del presente atto, di alianti; il sorvolo con gli stessi mezzi lungo la linea di cresta (confine con la ZPS IT5330029 "dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore") è comunque consentito esclusivamente ad una altezza superiore a 700 ft AGL. Eventuali altre prescrizioni dettate da esigenze di conservazione potranno essere all'occorrenza concordate con le scuole di volo locali.

#### Art. 13 - SIC IT5330007 – Pian Perduto

1. Il pascolo nei nardeti (habitat 6230) è consentito solo dal 15 giugno; il Parco provvede alla esatta delimitazione cartografica di tali aree.

#### Art. 14 - SIC IT5340012 Boschi ripariali del Tronto

1. Per il sito di importanza comunitaria SIC IT5340012 Boschi ripariali del Tronto, oltre alle norme e alle misure di conservazione generali di cui ai titoli I e II del presente atto, valgono le misure di conservazione di cui allo specifico piano di gestione dall'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti delle Laga, approvato con Decreto del Presidente n. 13 del 17/06/2015.

## TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

### Art. 15 – Deroghe

1. Oltre alle deroghe specificate nei diversi articoli, eventuali ulteriori deroghe alle presenti misure di conservazione possono essere concesse dal Direttore del Parco:
  - a. per comprovati motivi di necessità o per attività di particolare interesse per le finalità del Parco;
  - b. per particolari esigenze tecniche e ambientali motivate sulla base di studi e valutazioni specialistici;
  - c. nell'ambito di strumenti di pianificazione settoriali coerenti con il Piano per il Parco e con gli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie, predisposti dal Parco o comunque approvati dal Parco.

### Art. 16 – Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione definitiva del Piano per il Parco ai sensi dell'art. 12 della legge n. 394/1991 e smi, l'articolazione territoriale (zone A, B, C e D) ai fini dell'applicazione delle presenti misure di conservazione è riferita all'articolazione territoriale del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006).
2. Oltre alle presenti misure di conservazione fino al 30 giugno 2017 valgono le seguenti ulteriori misure di conservazione:
  - a. DGR Marche n. 1107 del 01/08/2011 relative alla ZPS IT5330030 Valnerina, Monte Fema e Monte Cavallo e al SIC IT5330023 Gola della Valnerina-Monte Fema;
  - b. DGR Marche n. 1109 del 01/08/2011 relative alle porzioni dei seguenti Siti natura 2000 ricadenti all'interno del Parco nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio e Visso: ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al M. Vettore, SIC IT5330003 Rioterro, SIC IT5330002 Val di Fibbia - Valle dell'Acquasanta, SIC IT5330017 Gola del Fiastrone.

### Art. 17 – Ripristino dello stato dei luoghi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della L. n. 394/1991 e smi, gli interventi e le opere realizzate in difformità a quanto disposto dal piano di gestione e dalle misure di conservazione o in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione indicati nelle schede e nei documenti descrittivi dei SIC, delle ZSC o delle ZPS, qualora comportino un'alterazione dell'ambiente, determinano l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, della situazione ambientale antecedente, in conformità alle disposizioni formulate con apposito provvedimento dall'Ente Parco. Qualora il ripristino ambientale non sia possibile o l'Ente Parco non lo ritengano opportuno nell'interesse della salvaguardia dei siti, il responsabile è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la violazione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima. Fino all'adozione del provvedimento medesimo l'Ente Parco può ordinare l'immediata sospensione dei lavori.
2. Qualora il responsabile della violazione non provveda nei termini e con le modalità stabilite ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'Ente Parco provvede direttamente con spese a carico del responsabile.

## Art. 18 – Sanzioni

1. La violazione dei divieti contenuti nelle presenti misure di conservazione generali e regolamentari è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 euro.
2. Le violazioni alle norme del Parco di cui all'art. 1, comma 2, delle presenti misure comportano le sanzioni specificate nelle stesse norme.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 17, l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 500 ed un massimo di 1.000 euro.  
Per i siti che si trovano nella Regione Marche trovano applicazione le sanzioni previsti dall'art. 26, comma 3, della L.R. Marche n. 6/2007.
4. E' comunque fatto salvo quanto stabilito dall'art. 30 comma 2 della L. 394/1991.